

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell' Ambiente
Dipartimento Regionale dell' Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni ambientali"

Il Dirigente del Servizio

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 concernente "*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*" e ss.mm.ii.;;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n.2, recante "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii.;;
- VISTA** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.70 del 28 febbraio 1979 recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";
- VISTA** la legge regionale 03 dicembre 2003, n.20 e in particolare l'art.11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.n.645/Area I/S.G.del 30 novembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On.le Avv. Salvatore Cordaro Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell' Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 9 dicembre 1980, n.127 recante "*Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana*";
- VISTE** le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 24 e 1 marzo 1995, n.19 entrambe recanti "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n.127, in ordine ai giacimenti di materiali di cava*";
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993*";
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*";
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n.357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n.6 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*" con il quale tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante "*Norme in materia ambientale*";
- VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007, recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e ss.mm.ii. che individua questo Assessorato del Territorio e dell' Ambiente, Autorità competente per la materia ambientale;
- VISTA** la legge 22 maggio 2015 n.68, recante "*Disposizioni in materia di delitti ambientali*";
- VISTO** l'art. 98 comma 6 della legge regionale n.9 del 07 maggio 2015 che sostituisce l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii. e stabilisce che i decreti dirigenziali, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di emissione degli stessi;

- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.48 del 26 febbraio 2015 concernente: "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della L.R. 09.01.2013 n.3;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota protocollo n.12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente (di seguito D.R.A.) impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 7 maggio 2015, n.9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*"
- VISTA** la legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti ambientali*";
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 – Criteri per la costituzione – approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n.4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 di approvazione dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio;
- VISTO** il D.A. n.207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della C.T.S., applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27 maggio 2016, dal decreto assessoriale n. 19/GAB del 29 gennaio 2022 ed in ultimo dal D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114*" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, art. 36 "*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi*";
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante l'emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della sopra richiamata legge regionale n.19/2008 e ss.mm.ii.*", nella parte riguardante la "*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*";
- VISTO** il D.A. n.295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti*";
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 2 settembre 2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
- CONSIDERATO** che le suddette Linee guida costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26 marzo 2020, con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel D.R.A. l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 con il quale è stata definita la composizione della Commissione Tecnica Specialistica e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 che all'art. 73 ha stabilito che la C.T.S è composta da 60 commissari ed articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n.265/GAB del 15 dicembre 2021 che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art.91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9 ed il funzionamento della C.T.S. a decorrere dal 01 gennaio 2022 ed il successivo D.A. n. 38/GAB del 17 febbraio 2022 che sostituisce il comma 1 dell'art.9 "sottocommissioni" del D.A. 265/GAB del 15 dicembre 2021;
- VISTA** la deliberazione n. 579 del 27 dicembre 2021 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 - Reitero della deliberazione di giunta regionale n. 571 del 24 dicembre 2021;
- VISTO** il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 con il quale è stata definita la nuova composizione a 60 componenti della C.T.S. e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il D.D.G. n.41 del 1 febbraio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 47 del 3 febbraio 2022 di delega di firma al Dirigente Responsabile del Servizio 1;
- VISTO** il DA n.36/GAB del 14 febbraio 2022 di adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VincA), approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** l'istanza n.795 acquisita al protocollo D.R.A. al n.38020 del 9 giugno 2021, con le quali il sig. Cicero Alessandro, nella qualità di titolare della Ditta Cicero Alessandro con sede legale in Cortile Michelica Crocevie n°2/b - Modica (RG) (P.I. 01442170880 - P.E.C.: ciceroalessandro@pec.cgn.it), ha chiesto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il "*Progetto per l'apertura di una cava di calcare per produzione di inerti in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)*" inserendo nel portale valutazioni ambientali la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:
- Relazione geologica, comprensiva della carta geologica, idrogeologica, geomorfologica e del profilo geologico, a scala 1:10.000;
 - Relazione tecnica con allegato;
 - Relazione della stabilità dei fronti cava in progetto;
 - all. 1 alla relazione di stabilità
 - all. 2 alla relazione di stabilità
 - all. 3 alla relazione di stabilità
 - Studio di fattibilità delle opere di recupero ambientale;
 - Documentazione fotografica
 - Tav. 1A "planimetria dello stato attuale" a scala 1:1.000, comprendente la corografia I.G.M. a scala 1:25.000, la corografia della carta tecnica regionale a scala 1:10.000, la planimetria catastale a scala 1:2.000, la vista satellitare a scala 1:10.000 e lo stralcio corografico del piano cave vigente a scala 1:5.000;
 - Tav. 1B "planimetria dello stato attuale su ortofoto", a scala 1:1.000;
 - Tav. 1C "planimetria dello stato attuale su piano paesaggistico della provincia di Ragusa", a scala 1:1.000;
 - Tav. 1D "planimetria di cava con ubicazione del sistema antipolvere", a scala 1:1.000;
 - Tav. 2 "planimetria degli stati intermedi" a scala 1:1.000 e 1:2.000;
 - Tav. 3 "planimetria dello stato finale", a scala 1:1.000;
 - Tav. 4 "sezioni di scavo" a scala 1:1.000;
 - Tav. 5 "planimetria recupero ambientale" a scala 1:1.000, con i dettagli contruttivi e le viste in 3D";
 - Tav. 6 "sezione post recupero ambientale" scala 1:1.000;
 - Tav. 7 "planimetria geomineraria con profilo geominerario" a scala 1:1.000;
 - Studio preliminare ambientale relazione tecnica ed economica finanziaria
 - shape file limite di coltivazione
 - shape file limite di disponibilità
 - avviso pubblico
 - relazione tecnica ed economica finanziaria

- dichiarazione di determinazione oneri di istruttoria
- dichiarazione elenco professionisti
- quietanza versamento oneri di istruttoria
- elenco elaborati progettuali
- carta identità progettista
- carta identità Cicero Alessandro

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento ambientale ai sensi dell'art.91 della L.R. 9/2015 datata 17 maggio 2021 e allegata alla nota protocollo D.R.A. n. 38020 del 9 giugno 2021;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 19 e ss. del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che in data 11 giugno 2021 è avvenuta la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato sul sito web dell'Amministrazione (portale SI.VVI.) e sul "Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS" (classifica RG_011_B0022 Cod. Procedura 1457);

VISTA la nota protocollo n. 39024 dell'11 giugno 2021 con la quale questo Servizio 1, verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, ha comunicato la pubblicazione "Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS" ed ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte della Ditta SODIGEO S.r.l. sotto richiamate;

VISTA la nota protocollo n.54826 del 14 giugno 2021 (prot. D.R.A. n. 39691 del 15 giugno 2021) con la quale il Comando Corpo Forestale – Ispettorato ripartimentale di Ragusa ha comunicato che il sito non rientra tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23e ss.mm.ii., né fra quelle censite a rischio, delimitate dal vigente P.A.I.(Piano per l'Assetto Idrogeologico), né sui terreni ricadenti in aree classificate SIC e/o ZPS della Rete "Natura 2000" o, infine in aree perimetrale ai sensi della vigente Carta Forestale Regionale e pertanto non ha nulla da osservare e non emette parere per difetto di competenza;

VISTA la nota acquisita al protocollo D.R.A. n. 41141 del 18 giugno 2021 con la quale la Ditta SODIGEO S.r.l. ha comunicato che il sig. Cicero Alessandro, proponente del "*Progetto per l'apertura di una cava di calcare in c.da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)*", non ha disponibilità del bene su cui è presentato il progetto, allegando alla sua comunicazione copia del Decreto di trasferimento di proprietà in favore della Ditta SODIGEO S.r.l., sottoscritto dal Tribunale di Ragusa;

VISTA la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 47556 del 9 luglio 2021 con la quale il sig. Cicero Alessandro ha rivendicato il diritto di possesso dell'area di progetto, giusto Contratto di Comodato Terreni a Titolo Gratuito del 29 marzo 2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30 marzo 2021 al n. 298 serie 3;

VISTA la nota acquisita al protocollo D.R.A. n.49395 del 16 luglio 2021 con la quale il Sig. Cicero Alessandro ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per l'esercizio di apertura di una cava di calcare, sita nella c.da Trippatore del comune di Scicli (RG), ricadente all'interno dell'area di secondo livello "RG08.II" del Piano Cave Regionale, catastalmente ricadente nei terreni del foglio di mappa n. 131 del N.C.T. del comune di Scicli (RG), particelle n. 221 partim e 703 partim, con superficie di coltivazione estesa a mq 64.812;

VISTA la nota protocollo n. 18859 del 16 luglio 2021 (prot. DRA n.49538 del 16 luglio 2021) il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI Ambiente e Geologia ha rilasciato nulla osta sotto il profilo della compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale;

VISTA la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 54136 del 04 agosto 2021 con la quale la Sig.ra Grazia Rosa n.q. di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta SODIGEO srl ha ribadito la piena titolarità dell'area di progetto alla ditta SODIGEO s.r.l., giusto decreto di trasferimento di proprietà in favore della ditta SODIGEO s.r.l., sottoscritto dal Tribunale di Ragusa;

VISTA la nota protocollo n. 30371 del 23 settembre 2021 (prot. D.R.A. n. 64450 del 23 settembre 2021) con la quale il Servizio VI – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2019, del procedimento sotteso al rigetto dell'istanza 20/07/2021 prot. n. 24007, e la non procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota protocollo D.R.A. n.65071 del 27 settembre 2021 con la quale questo Servizio 1, ha comunicato al Nucleo di Coordinamento della CTS che con nota protocollo n.30371 del 23 settembre 2021 il Distretto Minerario di Catania ha comunicato il rigetto dell'istanza protocollo n.24007 del 20 luglio 2021 della ditta Cicero e la non procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della L.R.127/80 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota protocollo n. 31372 del 01 ottobre 2021 (prot. D.R.A. n. 66558 del 01 ottobre 2021) con la quale il Servizio VI – Distretto Minerario di Catania, ha annullato e sostituito validamente a tutti gli effetti di legge, il precedente avviso inoltrato con nota del 23 settembre 2021 protocollo n. 31371, in quanto affetto da imprecisioni occorrenti di rettifica ed erroneamente non trasmesso alla Blaso Inerti S.r.l. e alla SODIGEO S.r.l. contro interessate, comunicando l'avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n.

7/2019, del procedimento sotteso al rigetto dell'istanza 20/07/2021 prot. n. 24007, e la non procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii;

- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 68997 del 11 ottobre 2021, con la quale l'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, ha presentato delle memorie scritte e contestuale istanza di visibilità degli atti del progetto;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n.76621 del 11 novembre 2021 con la quale l'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, ha chiesto al Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Pignatone, funzionario del Servizio VI – Distretto Minerario Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia, di revocare la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto nei confronti del sig. Cicero Alessandro;
- VISTA** la nota protocollo n.42215 del 20 dicembre 2021 (prot. D.R.A. n.85458 del 20 dicembre 2021) con la quale il Servizio VI – Distretto Minerario di Catania ha rigettato le memorie difensive proposte dalla ditta Cicero Alessandro, in quanto non meritevoli di accoglimento, comunicando che “[...]questo Distretto minerario concluderà il procedimento amministrativo nei termini di legge nel senso prospettato con l'avvio del rigetto”;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. n.3894 del 24 gennaio 2022 con la quale l'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, ha richiesto al Responsabile del Procedimento del Distretto Minerario Catania di revocare in autotutela la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto nei confronti del sig. Cicero Alessandro del 20 dicembre 2021 (trasmessa il 21 dicembre 2021) e, istruito il fascicolo con i nuovi elementi emersi, rilevando l'assenza di requisito della disponibilità dell'area in capo alla Soc. Blaso Inerti S.r.l., di autorizzare l'attività estrattiva in favore del sig. Cicero Alessandro;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. n. 4453 del 26 gennaio 2022 con la quale l'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, ha richiesto a questo Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, di attivare il diritto di potere sostitutivo, di cui all'art. 19, comma 11, del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., “ovvero la nomina di un Commissario ad Acta, per la conclusione dell'istruttoria di che trattasi, rimediando alla palese e consueta inerzia della CTS che si registra nell'espletamento dei propri compiti di organismo tecnico valutatore”;
- VISTA** la nota protocollo D.R.A. n. 5010 del 28 gennaio 2022 con la quale questo Servizio 1 ha trasmesso alla Commissione Tecnico Specialistica per le Valutazioni Ambientali la nota dell' Avv. Manuela Pepi acquisita al protocollo DRA n. 4453 del 26 gennaio 2022;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n.8894 del 14 febbraio 2022 con la quale la sig. Grazia Rosa n.q. di Legale Rappresentante della società SODIGEO s.r.l., ha diffidato il Responsabile del procedimento del Distretto Minerario di Catania e questo Servizio 1 a dare ulteriore corso all'istanza formulata dal sig. Cicero Alessandro;
- ACQUISITO** con nota protocollo D.R.A. n. 11932 del 28 febbraio 2022 il parere n. 51R/2022 reso nella seduta del 23 febbraio 2022 dalla C.T.S. composto da n. 7 pagine con il quale, preso atto della nota protocollo n. 31372 del 01 ottobre 2021 del Servizio VI – Distretto Minerario di Catania CT che ribadisce la non procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n.127/1980 e ss.mm.ii ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 127/80, ha restituito l'istruttoria a questo Servizio 1;
- VISTA** la nota protocollo D.R.A. n. 12890 del 03 marzo 2022 con la quale questo Servizio 1 ha restituito alla Commissione Tecnico Specialistica per le Valutazioni Ambientali il parere n. 51R/2022 e ha chiesto alla stessa di emettere, nel più breve tempo possibile, un parere ambientale al fine di consentire la definizione di un provvedimento amministrativo consequenziale all'istanza anche in considerazione dei tempi perentori previsti dall'art.19 c.11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della richiesta (protocollo D.R.A. n.4453 del 26 gennaio 2022) effettuata da parte dell'Avv. Pepi nell'interesse e per conto del Sig. Alessandro Cicero di intervento sostitutivo ex art.2 della L.241/90 e della L.R. 7/2019;
- ACQUISITO** con nota prot. n.10844 del 30 marzo 2022 (prot. D.R.A. n. 21478 del 30 marzo 2022) il D.D.G. n. 352/2022 Servizio VI -Distretto Minerario Catania del Dipartimento dell'Energia con il quale viene rigettata l'istanza 15/07/2021 introitata in atti in data 27/07/2021 al prot. n. 24007, con la quale la ditta individuale Cicero Alessandro, con sede legale in Modica (RG) Cortile Crocevie n. 2/B CF: CCRLSN76E11F2580 – P.I. 01442170880, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 127/80 l'autorizzazione per l'esercizio della cava di calcare da attivare nella C/da Trippatore agro di Scicli (RG) su terreni identificati al catasto al foglio di mappa n. 31 partt. nn. 221 e 703 tutte in parte;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. n. 29920 del 29 aprile 2022 con la quale, l'Avv. Manuela Pepi, in nome e per conto del sig. Cicero Alessandro, ha trasmesso copia del ricorso gerarchico all'Assessore Regionale per l'Industria, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 9 dicembre 1980, n.127;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. n. 39955 del 31 maggio 2022 con la quale, l'Avv. Manuela Pepi, in nome e per conto del sig. Cicero Alessandro, ha trasmesso copia del ricorso al TAR di Catania contro l'Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –Dip. dell'Energia Servizio VI -Distretto Minerario di Catania e nei confronti della Ditta Blaso Inerti s.r.l.;
- ACQUISITO** con nota protocollo D.R.A. n. 40397 del 01 giugno 2022 il parere n. 158/2022 reso nella seduta del 27 maggio 2022 dalla C.T.S. composto da n.24 pagine con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

RITENUTO di dovere dichiarare conclusa la Procedura di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“Progetto per l'apertura di una cava di calcare per produzione di inerti in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)”* proposto dalla Società Cicero Alessandro con sede legale in Cortile Michelica Crocevie n°2/b - Modica (RG) (P.I. 01442170880 - P.E.C.: ciceroalessandro@pec.cgn.it);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine della vigente normativa;

DECRETA

Articolo 1

si dispone che debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il *“Progetto per l'apertura di una cava di calcare per produzione di inerti in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)”* proposto dalla Società Cicero Alessandro con sede legale in Cortile Michelica Crocevie n°2/b - Modica (RG) (P.I. 01442170880 - P.E.C.: ciceroalessandro@pec.cgn.it).

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere tecnico specialistico ambientale della C.T.S. n. 158/2022 reso nella seduta del 27 maggio 2022 dalla C.T.S., composto da n.24 pagine, nonché il foglio firme presenze della Commissione.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii. come sostituito all'art. 98 della L.R. 07/05/2015 n. 9, nonché per estratto nella G.U.R.S.. Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1457), ai sensi dell'art. 19 commi 10 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 13/06/2022

f.to

Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella



CODICE PROCEDURA: 1457

Sigla Progetto: RG_011 B0022

Proponente: Ditta CICERO ALESSANDRO

OGGETTO: “Progetto per l’apertura di una cava di calcare in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG).

Procedimento: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 158 del 27/05/2022

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii.

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”.

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.



VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente.

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti.

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente.

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione.

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA l'Istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisita al prot. DRA n. 38020 del 09/06/2021;

VISTA la nota prot. ARTA 39024 del 11/06/2021, recante “*Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento*” con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza e ribadito che ogni connesso accertamento è di competenza del Serv. 1 DRA.



CONSIDERATO che l'istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisita al prot. DRA n. 38020 del 09/06/2021 è stata presentata dal sig. Cicero Alessandro, in qualità di rappresentante della omonima ditta individuale con sede legale in Modica, cortile Michelica Crocevie n. 2/B.

VISTA la nota della sig.ra Grazia Rosa, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società SODIGEO srl, del 17/06/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 41141 del 18/06/2021, con la quale la scrivente, comunica, che il sig. Cicero Alessandro, proponente del "*Progetto per l'apertura di una cava di calcare in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)*", non ha disponibilità del bene su cui è presentato il progetto, allegando alla sua comunicazione, copia del Decreto di trasferimento di proprietà in favore della SODIGEO Srl, sottoscritto dal Tribunale di Ragusa.

VISTA la nota del 08/07/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 47556 del 09/07/2021, del sig. Cicero Alessandro, avente per oggetto: "*Istanza 795 8 Giugno 2021 proponente Cicero Alessandro codice procedura 1457. Progetto per l'apertura di una cava di calcare per la produzione di inerti in c/da Trippatore a Scicli (RG). Controdeduzioni nota trasmessa dalla ditta SODIGEO srl del 17 giugno 2021*", con la quale, il sig. Cicero Alessandro rivendica in diritto di possesso dell'area di progetto, giusto Contratto di Comodato Terreni a Titolo Gratuito, del 29/03/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30/03/2021 al n. 298 serie 3.

VISTA la nota del 15/07/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 49395 del 16/07/2021, del sig. Cicero Alessandro, avente per oggetto: "*progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG). Istanza di autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.*".

VISTA la nota del 03/07/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 54136 del 04/08/2021, della sig.ra Grazia Rosa, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società SODIGEO srl., avente per oggetto: "*RG_011 B0022 Ditta Cicero Alessandro codice procedura 1457, Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Contestazione alla comunicazione del sig. Cicero Alessandro del 08/07/2021*", con la quale viene ribadita, dalla sig.ra Grazia Rosa, n.q., la piena titolarità dell'area di progetto alla ditta SODIGEO srl., giusto Decreto di trasferimento di proprietà in favore della SODIGEO srl, sottoscritto dal Tribunale di Ragusa.

VISTA la nota prot. n. 30371 del 23/09/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 64450 del 23/09/2021, del Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, avente per oggetto: "*RG_011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Comunicazione ex art. 9 della legge regionale n. 7/2019, avvio del procedimento di rigetto dell'istanza sottesa al rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n.*



127/1980 e ss.mm.ii. e comunicazione del Responsabile del Procedimento”, con la quale si comunica al sig. Cicero Alessandro ed al DRA – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, l’avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge regionale n. 7/2019, del procedimento sotteso al rigetto dell’istanza 20/07/2021 prot. n. 24007, la non procedibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii.

VISTA la nota prot. n. 65071 del 27/09/2021 del DRA – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, trasmessa al Nucleo di Coordinamento della C.T.S., con la quale viene trasmessa la nota prot. n. 30371 del 23/09/2021, del Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, con cui si comunica il rigetto dell’istanza prot. n. 24007 del 20 luglio 2021 della ditta Cicero e la non procedibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.

VISTA la nota prot. n. 31372 del 01/10/2021 acclarata al protocollo ARTA con n. 65558 del 01/10/2021, del Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, avente per oggetto: “*RG_011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – “Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Comunicazione ex art. 9 della legge regionale n. 7/2019, avvio del procedimento di rigetto dell’istanza sottesa al rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii. e comunicazione del Responsabile del Procedimento”*”, con la quale viene nuovamente ribadita la non procedibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del 09/10/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 68997 del 11/10/2021, dell’Avvocato Manuela Pepi, nell’interesse del sig. Cicero Alessandro, con la quale vengono indicate delle memorie scritte e contestuale istanza di visibilità degli atti del progetto.

VISTA la nota del 10/11/2021, acclarata al protocollo ARTA con n. 76621 del 11/11/2021, dell’Avvocato Manuela Pepi, nell’interesse del sig. Cicero Alessandro, con la quale viene chiesto al Responsabile del procedimento, dott. Salvatore Pignatone, funzionario del Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, di revocare la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto nei confronti del sig. Cicero Alessandro.

VISTA la nota prot. n. 42215 del 20/12/2021 acclarata al protocollo ARTA con n. 85458 del 20/12/2021, del Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, avente per oggetto: “*RG_011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – “Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Comunicazione ex art. 9 della legge regionale n. 7/2019, avvio del procedimento di rigetto dell’istanza sottesa al rilascio dell’autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii.”*”, con la quale vengono rigettate, le memorie difensive proposte dalla ditta



Cicero Alessandro, in quanto non meritevoli di accoglimento, e che pertanto.....*questo Distretto minerario concluderà il procedimento amministrativo nei termini di legge nel senso prospettato con l'avvio del rigetto*".

VISTA la nota del 20/01/2022, acclarata al protocollo ARTA con n. 3894 del 24/01/2022, dell'Avvocato Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, nella quale si riporta:*preso atto di quanto rappresentato, il Responsabile del procedimento Voglia in autotutela revocare la comunicazione di avvio del procedimento di rigetto nei confronti del sig. Cicero Alessandro del 20/12/2021 (trasmessa il 21/12/2021) e istruito il fascicolo con i nuovi elementi emersi, rilevando l'assenza di requisito della disponibilità dell'area in capo alla Blaso Inerti Srl, Voglia autorizzare l'attività estrattiva in favore del sig. Cicero Alessandro.*

VISTA la nota del 24/01/2022, acclarata al protocollo ARTA con n. 4453 del 26/01/2022, dell'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, avente per oggetto: "*Procedura 1457. Istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del 08/06/2021, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG). Richiesta di potere sostitutivo ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.*", con la quale si chiede al DRA – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", *che venga attivato il diritto di potere sostitutivo, di cui all'art. 19, comma 11, del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ovvero la nomina di un Commissario ad Acta, per la conclusione dell'istruttoria di che trattasi, rimediando alla palese e consueta inerzia della CTS che si registra nell'espletamento dei propri compiti di organismo tecnico valutatore.*

VISTA la nota prot. n. 5010 del 28/01/2022 del DRA – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", trasmessa alla Commissione Tecnico Specialistica per le Valutazioni Ambientali, con la quale si inoltra la nota del 24/01/2022, acclarata al protocollo ARTA con n. 4453 del 26/01/2022, dell'Avv. Manuela Pepi, nell'interesse del sig. Cicero Alessandro, di richiesta di potere sostitutivo ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del 14/02/2022, acclarata al protocollo ARTA con il n. 8894 del 14/02/2022, con la quale la sig. Grazia Rosa, n.q. di Legale Rappresentante della società SODIGEO srl, *diffida gli uffici destinatari della presente a dare ulteriore corso all'istanza di cui in oggetto, formulata dal sig. Cicero Alessandro.*

VISTO il parere C.T.S. n.51/R del 23/02/2022, con il quale, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istruita la pratica relativa all'apertura di una nuova cava di calcare, in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG), avente come PropONENTE il sig. Cicero Alessandro, ha restituito al Servizio 1 DRA la suddetta istruttoria, preso atto della nota prot. n. 31372 del 01/10/2021 acclarata al protocollo ARTA con n. 65558 del 01/10/2021, del Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, avente per oggetto: "*RG_011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – "Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) –*



Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Comunicazione ex art. 9 della legge regionale n. 7/2019, avvio del procedimento di rigetto dell'istanza sottesa al rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii. e comunicazione del Responsabile del Procedimento”, con la quale viene ribadita la non procedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n.127/1980 e ss.mm.ii., del progetto in questione, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 127/80;

VISTA la nota prot. n. 12890 del 03/02/2022, del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del DRA, indirizzata al Presidente ed alla segreteria della Commissione Tecnico Specialistica per le Valutazioni Ambientali, avente per oggetto: “*RG_011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – “Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – **Restituzione parere 51/r del 26/02/2022**, con la quale viene chiesto “.....alla CTS di emettere, nel più breve tempo possibile, un parere ambientale al fine di consentire la definizione di un provvedimento amministrativo consequenziale all'istanza anche in considerazione dei tempi perentori previsti dall'art.19 c.11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della richiesta (protocollo DRA n.4453 del 26/01/2022) effettuata da parte dell'Avv. Pepi nell'interesse e per conto del Sig. Alessandro Cicero di intervento sostitutivo ex art.2 della L. 241/90 e della L.R. 7/2019.”;*

VISTA la nota prot. n. 10844 del 30/03/2022 acclarata al protocollo ARTA con n. 21478 del 30/03/2022, del Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, avente per oggetto: “*RG 011 B0022 – Codice Procedura n.1457 - Ditta individuale Cicero Alessandro – “Progetto di apertura di una cava di calcare, ubicata in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG) – Procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – **rigetto dell'istanza sottesa al rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii.**, di trasmissione del D.D.G. n. 352/2022 del 30/02/2022, con la quale l'ufficio ha concluso il procedimento sotteso al rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii, rigettando l'istanza di cui all'oggetto.*

VISTA la nota pec del 29/04/2022, acclarata al protocollo ARTA con n. 29920 del 29/04/2022, con la quale, l'Avv. Manuela Pepi, in nome e per conto del sig. Cicero Alessandro, ha trasmesso copia del ricorso gerarchico all'Assessore Regionale per l'Industria, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 9 dicembre 1980, n.127

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente:

- Relazione geologica, comprensiva della carta geologica, idrogeologica, geomorfologica e del profilo geologico, a scala 1:10.000;
- Relazione tecnica;
- Relazione della stabilità dei fronti cava in progetto;
- Studio di fattibilità delle opere di recupero ambientale;



- Documentazione fotografica
- Tav. 1A “planimetria dello stato attuale” a scala 1:1.000, comprendente la corografia I.G.M. a scala 1:25.000, la corografia della carta tecnica regionale a scala 1:10.000, la planimetria catastale a scala 1:2.000, la vista satellitare a scala 1:10.000 e lo stralcio corografico del piano cave vigente a scala 1:5.000;
- Tav. 1B “planimetria dello stato attuale su ortofoto”, a scala 1:1.000;
- Tav. 1C “planimetria dello stato attuale su piano paesaggistico della provincia di Ragusa”, a scala 1:1.000;
- Tav. 1D “planimetria di cava con ubicazione del sistema antipolvere”, a scala 1:1.000;
- Tav. 2 “planimetria degli stati intermedi” a scala 1:1.000 e 1:2.000;
- Tav. 3 “planimetria dello stato finale”, a scala 1:1.000;
- Tav. 4 “sezioni di scavo” a scala 1:1.000;
- Tav. 5 “planimetria recupero ambientale” a scala 1:1.000, con i dettagli costruttivi e le viste in 3D”;
- Tav. 6 “sezione post recupero ambientale” scala 1:1.000;
- Tav. 7 “planimetria geomineraria con profilo geominerario” a scala 1:1.000;
- Studio preliminare ambientale

CONSIDERATO che il progetto riguarda l’apertura di una nuova cava di calcare, in c/da Trippatore, nel territorio comunale di Scicli (RG).

RILEVATO che dalla documentazione progettuale risulta quanto segue.

UBICAZIONE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che l’area interessata dal progetto di coltivazione:

- è localizzata sud ovest dell’abitato di Scicli (RG), in contrada Trippatore, a circa 1,7 km dal centro abitato di Sampieri, frazione di Scicli ed è posta alla quota media di circa 125 m s.l.m. L’area in esame è ubicata nella tavoletta IGM, a scala 1:25.000, denominata Sampieri, Foglio n. 276 Quadrante II Orientamento S.O.;
- ricade nella C.T.R. n. 651050, denominata “Cava D’Aliga”, a scala 1:10.000.
- è raggiungibile attraverso la S.P. n.44, denominata Pozzallo-Sampieri (interna); percorrendo la stessa, infatti, ci si immette nell’intersezione costituita dalla strada consortile “Scalonazzo-Piani”, e, proseguendo per la stessa strada, per un breve tratto di circa 1,00 km, ci si inoltra nella consortile “Trippatore-Gogo del Pero”, la quale conduce alla strada interpodereale, che immette direttamente nell’area in progetto.
- Le coordinate geografiche rilevate nel sistema WGS84 sono le seguenti: Latitudine 36° 44’ 30” N - Longitudine 14° 44’ 40” E.
- catastalmente identificata da una porzione delle particelle n. 221 e 703 del foglio di mappa n. 131 del NCT di Scicli e comprende anche il sito di cava dismesso.



CONSIDERATO che il Proponente afferma che:.....*“L’area in disponibilità della ditta è di 187.567 mq, mentre l’area interna al limite di coltivazione è di circa 64.812 mq;*

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori/programmatori:

Piano Regolatore Generale

CONSIDERATO che dal punto di vista urbanistico, il proponente afferma che *“L’area interessata dal progetto di cava ricade in zona agricola di transizione E5 del PRG vigente del comune di Scicli, e rappresenta il raccordo tra il “Pianalto e la Piana Alluvionale”, ed è caratterizzata da colture seminative ed orticole;*

VALUTATO che, tra la documentazione depositata, non è presente nessun Certificato di Destinazione Urbanistica, ne quantomeno una dichiarazione da parte del proponente;

Piano Paesaggistico

CONSIDERATO che con riferimento al piano paesaggistico, nell’elaborato denominato “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale” il Proponente afferma che *“l’area di cava, interessata dai lavori di escavazione, non è gravata da alcun vincolo di tutela ambientale-paesaggistica.*

VALUTATO che l’area di cava, non ricade all’interno di aree tutelate dal vincolo paesaggistico, di cui Decreto Legislativo 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”, ma che la stessa è limitrofa a due siti sulla quale il piano paesaggistico della Provincia di Ragusa ha imposto il livello di tutela 1 e 2, di cui alle norme tecniche allegate al D.A. n. 1346, di approvazione del suddetto piano.

CONSIDERATO e VALUTATO che in data 5 aprile 2016 con D.A. n. 1346, è stato approvato il Piano paesaggistico ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa e che, da una verifica sul geoportale della Regione Siciliana, l’area di intervento, ricade all’interno del Piano paesaggistico di Ragusa nel "PAESAGGIO LOCALE 10 (PL10) e che dalle schede relative ai paesaggi locali della provincia di Ragusa è esterna alle tre aree vincolate: 10c, 10g e 10o, ma posizionata nelle immediate vicinanze.

Piano Cave

CONSIDERATO che il Proponente, con riferimento all’ambito della pianificazione di settore regionale, afferma che: *“la cava in progetto rientra in area di Piano Cave definita di secondo livello, con sigla RG08.II.”*

VALUTATO che dalla verifica effettuata dalla CTS, è emerso che l’area in parola è classificata nell’ambito delle “aree di II livello”, di cui al Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016, che, come definito all’art. 4 della NTA del citato Piano cave della Regione Siciliana, sono aree di ridotta importanza sotto il profilo economico, tenuto conto della variabilità dei materiali estratti e della diversità delle tipologie merceologiche.

Piano di assetto idrogeologico



RILEVATO che il proponente, con riferimento al vigente P.A.I., afferma che *”Ai fini della valutazione della pericolosità geomorfologica ed idraulica, è stata esaminata la cartografia ed i documenti del P.A.I. Sicilia, da cui è emerso che l’area di cava in progetto non è interessata da fenomeni di dissesto geomorfologico o di pericolosità idraulica;*

VALUTATO che il Proponente non riporta gli estremi di approvazione del P.A.I. a cui si fa riferimento, ne quantomeno vengono riportati stralci della cartografia ufficiale, relativamente alle tavole interessate dall’area di cava;

VALUTATO che il Proponente si limita ad analizzare la coerenza e compatibilità solo con i piani sopra menzionati, senza produrre alcuna analisi in merito alla coerenza altri strumenti di pianificazione. (P.G.R.A. – Siti Rete Natura 2000 – Aree boschive – Piano della Tutela delle Acque della Regione Siciliana -Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia- Piano delle Bonifiche delle aree inquinate -Piano Faunistico Venatorio -Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi) -Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi - Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria)

Vincolo idrogeologico

RILEVATO che dalla consultazione del portale cartografico della regione Siciliana il sito non ricade in aree vincolate dal R. D. n. 3277/1923.

Vincoli ambientali

CONSIDERATO che, nella “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale”, in merito alla presenza di aree ad elevata sensibilità ambientale, il Proponente afferma che:

- *nel circondario esaminato, considerando un raggio di estensione pari a 1,5 km, non sono presenti zone naturalistiche protette, né siti di particolare pregio ambientale, quali: zone umide, zone forestali, ambiente marini, siti della rete Natura 2000, ecc.. All’interno dell’area di cava non ricade alcun vincolo di tipo naturalistico.*
- *La zona naturalistica protetta più vicina si trova a circa 1,8 km a sud ed è rappresentata dal SIC ITA080008 di Contrada Religione, ubicata in prossimità della fascia costiera.*
- *A nord dell’area di cava è presente la “cava Trippatore”, incisione torrentizia di tipo carsica, tipica degli Iblei, con senso di scorrimento NE-SW. Il piano paesaggistico della Provincia di Ragusa ha imposto, ai sensi dell’art. 142, lett.c, del Decreto Legislativo 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio” il vincolo paesaggistico, attribuendo il livello di tutela 2.*
- *Subito a sud dell’area di cava, è stata individuata un’area di interesse archeologico (contesto delle aree di interesse archeologico Convento della Madonna delle Milizie, Arizzi, Trippatore, Grimaldi, Fondo Longo, Bosco Pisana, Roccasalvo. Valentino, C.da San Biagio), ai dell’art.142, lett.m, del Decreto Legislativo 42/2004, sulla quale il piano paesaggistico della Provincia di Ragusa ha imposto il livello di tutela 1.*



- *Nella carta degli habitat secondo CorineBiotopes, il sito di cava ricade in gran parte nella tipologia “ortocoltura in pieno campo”, indentificata con il codice 83.12.*

CONSIDERATO che il Proponente afferma, che il progetto proposto.....”*consiste nell’apertura di una cava di calcare che, tuttavia, nella prima fase, i lavori estrattivi saranno localizzati all’interno della cava a fossa dismessa nel 2014, la quale, nel presente progetto, è stata ricompresa nel nuovo limite di coltivazione, al fine di armonizzare la conformazione dei luoghi derivanti dallo sfruttamento del nuovo giacimento di cava con il sito di cava pre-esistente e, quindi, restituire, a fine lavori un sito con geometrie di scavo uniformi e con un recupero ambientale integrale.*”

CONSIDERATO che il Proponente in merito al metodo di coltivazione, afferma che: *“Il programma di utilizzazione prevede di iniziare la coltivazione dal sito di cava dismesso, posizionato nella parte NE del limite di coltivazione del nuovo progetto. In questa prima fase si provvederà ad approfondire il piazzale di base fino alla quota finale di + 101 m s.l.m., tramite la realizzazione di ulteriori 2 gradoni di raccordo, ognuno dei quali avrà un’altezza di 6 m e una pedata di ampiezza 5 m;*

Poco prima della conclusione della prima fase, si procederà alla “scopertura” dei terreni che sottendono il nuovo giacimento di cava da sfruttare, ovvero all’asportazione dello strato vegetale, il quale sarà accantonato in cumulo nella parte sud-ovest della cava, come rappresentato nelle planimetrie di progetto allegate.

Completata la “scopertura” del giacimento, si procederà alla coltivazione del primo strato di calcare, compreso tra la quota + 119 m s.l.m. e + 113 m s.l.m.. L’abbattimento del materiale di cava procederà da est verso ovest, attaccando il fronte orientale residuale della cava dismessa; successivamente, si procederà all’avanzamento del secondo fronte residuale, compreso tra la quota + 113 m s.l.m. e + 107 m s.l.m., con il risultato di ottenere due piazzali di base a differenti quote, il primo, di minore estensione, alla quota di +101 m. s.l.m., il secondo alla quota di + 107 m s.l.m.;

L’ultima fase prevede, invece di uniformare la quota di scavo finale a + 101 m s.l.m., in modo tale da ottenere una configurazione della cava in un’unica fossa, eliminando del tutto le tracce di discontinuità morfologica derivante dal sito di cava dismesso nel 2014.

Nella configurazione finale di cava si avrà un numero di gradoni variabili tra 3 e 4, a seconda delle differenti quote di campagna che si rilevano all’esterno del limite di coltivazione. Nella parte orientale della cava, infatti, il piano quotato esterno è di alcuni metri più elevato rispetto a quello presente nella parte meridionale e occidentale, motivo per cui la parete di cava comprende un gradone in più.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente, nella descrizione del metodo di coltivazione, e negli elaborati progettuali facenti parte del progetto in questione, non affronta il problema relativo alla produzione di rifiuti, né solidi né liquidi;

CONSIDERATO che, sul tema del recupero delle aree, una volta conclusa la fase di coltivazione - il Proponente afferma che:



- *L'esecuzione del ripristino ambientale sarà realizzato in progress, ovvero, durante la vigenza dell'autorizzazione di cava, come prevede l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale dei materiali da cava. Man mano che l'avanzamento procede, i settori estrattivi esauriti saranno interessati dai lavori di ripristino ambientale, permettendo un reinserimento graduale del sito di cava nel contesto ambientale paesaggistico locale.*
- *La scelta della coltura è frutto dello studio del fitoclima e degli habitat presenti, pertanto si è scelto di coltivare il Carrubo, tipica pianta della zona, intervallato con la macchia a lentisco, in modo tale da non causare una frammentazione dell'habitat presente.*
- *Dopo aver sistemato i gradoni e, in tempi diversi, anche il piazzale di base posto a quota 101 m s.l.m., si passerà alla sistemazione dei piani, alla stesa del suolo agrario, precedentemente accumulato, e alla fase di concimazione.*
- *Si procederà quindi a impiantare circa 600 piante di Carrubo e 200 piante di lentisco, quest'ultimo troverà dimora in particolare lungo le pedate perimetrali di cava. E' stato progettato, inoltre, l'installazione di un sistema di irrigazione perimetrale che sarà messo in funzione già nella fase di apertura della cava, in modo tale da svolgere la duplice funzione di sistema antipolvere e di irrigazione per l'idonea crescita delle piante messe a dimora.*

CONSIDERATO che il proponente allega il crono programma dei lavori relativi al progetto di ripristino della cava;

VALUTATO, che la scelta delle piante da mettere a dimora, non è supportata da sufficienti valutazioni di carattere paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento agli habitat caratteristici presenti in zona.

CONSIDERATO che con riferimento all'ambiente idrico, nello "Studio di verifica assoggettabilità", il proponente afferma che:

- *il materiale costituito da calcari stratificati e fratturati presenta una permeabilità sufficiente a drenare le acque meteoriche, tuttavia, in sede di progettazione sono state previste una serie di opere di regimazione idraulica, consistenti in canalette di drenaggio e fossa assorbente, al fine di permettere il rapido allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche anche in casi di eventi piovosi eccezionali.*

VALUTATO che non è stato opportunamente descritto il sistema di convogliamento delle acque di pioggia (calcolo della portata idrica superficiale da smaltire, dimensionato il pozzo disperdente);

CONSIDERATO che relativamente ai potenziali impatti cumulativi con altri progetti esistenti ed approvati, il Proponente afferma che:

- *La cava in progetto è ubicata nel bacino minerario di Scicli, all'interno dell'area di Piano-Cave definita di secondo livello, con sigla RG08.II, la quale sottende un giacimento calcareo che, in atto, viene sfruttato in altri due siti di cava. La prima cava di queste, denominata "Gorgo del Pero - Cuffaro" è ubicata a circa 400 m a NW ed è in attesa di autorizzazione di*



rinnovo; la seconda, denominata “Trippatore – SO.F.I.” è adiacente alla cava in progetto ed è stata autorizzata dal Distretto Minerario di Catania con provvedimento n. 14/10 del 2010, avente scadenza il 14/12/2025.

- Pertanto, nel caso in esame, la localizzazione del progetto di cava avviene in un contesto minerario, quindi, non si configura la cava in esame come progetto isolato, infatti, a distanza di circa 400 m, in direzione NW e in posizione adiacente, sono presenti altre due attività estrattive (A e B) che sfruttano il medesimo giacimento minerario dell’area di Piano Cave RG08.II.
- Relativamente alla cava “Gorgo del Pero – Cuffaro”, che dista circa 400 m, il progetto in parola non comporta alcuna interferenza di qualsiasi natura. Infatti, come si deduce dalle numerose analisi di impatto ambientale effettuate all’interno dei bacini estrattivi, a tale distanza, nell’ambito di cave a fossa, gli impatti di due attività di cava in esercizio non possono considerarsi in termini cumulativi, in quanto entrambi si configurano come due distinte attività non interferenti.
- Nel caso della cava ubicata in posizione adiacente a quella in progetto, si fa presente che il piazzale di scavo, attualmente, si impone ad una quota di circa + 103 m s.l.m., circa 20 metri al di sotto della quota del piano campagna esterno al limite di coltivazione. Pertanto, la conformazione a fossa della suddetta cava riduce notevolmente i disturbi acustici che si propagano all’esterno e, se si considera che nella cava in progetto la prima fase estrattiva avverrà all’interno della fossa esistente derivante dalla coltivazione pregressa della cava “Trippatore – Tecnocava”, ne consegue che le due attività, durante il periodo di coesistenza, saranno localizzate in due fosse distanti tra loro oltre 250 m, distanza sufficiente, in talune condizioni morfologiche, ad eliminare l’interferenza dell’impatto acustico.
- In merito al periodo di coesistenza delle due attività, si precisa che il progetto in esame, alla luce dei tempi medi di durata del complesso iter istruttorio di approvazione, impiegherà non meno di 1,5 anni per giungere al provvedimento autorizzativo, pertanto l’inizio attività si prevede nell’anno 2023. Nella prima fase estrattiva, di durata preventivata in 3 anni, come già detto, i lavori estrattivi saranno localizzati solo all’interno della fossa di cava dismessa, per cui si ritiene che la seconda fase, in cui i lavori saranno concentrati nei settori fuori fossa, sarà avviata non prima del 2026, cioè quando i lavori estrattivi della cava limitrofa saranno cessati e il potenziale cumulo di impatto sarà annullato.
- A circa 300 m a sud sono presenti delle aziende agricole in cui avviene la produzione di ortaggi. L’opera in progetto non darà luogo ad interferenze di qualsiasi sorta a tali aziende, visto che il consumo di suolo avverrà soltanto all’interno del limite di coltivazione, i cui terreni, attualmente, versano in uno stato di abbandono.

Quindi, nell’ambito dell’analisi degli impatti cumulativi con altri progetti approvati e/o esistenti, si può escludere, a priori, qualsiasi aggravio ambientale.

CONSIDERATO che relativamente agli impatti cumulativi il proponente si limita a fare previsioni relative ai tempi per il rilascio delle autorizzazioni e non valuta i potenziali impatti relativi alla componente polveri/traffico indotto;



CONSIDERATO che nella “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale” al paragrafo 3.2 – utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, il Proponente afferma che:

- *Le risorse naturali presenti in zona sono di scarso interesse, in quanto l’area di studio non presenta zone umide, né aree boscate o di protezione ambientali di pregio, pertanto l’habitat naturale è costituito da specie floro-faunistiche di ambiente arido-mediterraneo e, ad esclusione della bassa vegetazione spontanea che localmente infesta i terreni, non vi sono da segnalare specie vegetative di interesse botanico sia nell’area di stretto interesse che nelle zone adiacenti. Di conseguenza, la tipologia di ambiente naturale che si riscontra nell’area in esame non implica alcuna modifica sostanziale della limitata biodiversità.*
- *La falda freatica si imposta ad una quota piezometrica di circa 30 m s.l.m. ovvero a 70 m al di sotto del piazzale finale di progetto, escludendo qualsiasi interferenza con la cava in esercizio. Il ciclo produttivo estrattivo esclude l’utilizzo della risorsa idrica naturale, in quanto il materiale viene estratto a secco e non subisce alcun trattamento fisico-chimico. Come già sopra-menzionato, l’utilizzo dell’acqua sarà previsto solo per l’abbattimento delle polveri e per l’uso dei servizi igienici degli uffici di cava, tramite l’approvvigionamento diretto dal pozzo ubicato nella particella 200.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente, con riferimento al sito di cava, ed alle aree adiacenti, descrive in maniera non esaustiva la componente floro-vegetazionale dell’area, e degli habitat presenti.

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito all’approvvigionamento delle acque da utilizzare per l’abbattimento delle polveri e per l’uso dei servizi igienici, si fa riferimento ad un pozzo ubicato nella particella n. 22, senza citarne la tipologia, le caratteristiche e gli estremi autorizzativi.

CONSIDERATO che nella “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale”, relativamente alla produzione di rifiuti, il Proponente afferma che:”*La tipologia di giacimento studiato e la metodologia del processo di estrazione escludono categoricamente la produzione di rifiuti estrattivi, atteso che il terreno vegetale sarà accantonato per essere riutilizzato nello stesso sito per le opere di recupero ambientale e che il materiale di riporto per la sistemazione morfologica dei gradoni sarà, pur sempre, costituito dal tout-venant di cava derivante dalla coltivazione degli strati calcarei.*

VALUTATO che il Proponente, nella descrizione del metodo di coltivazione, e negli elaborati progettuali facenti parte del progetto in questione, non affronta in maniera esaustiva il problema relativo alla produzione di rifiuti, né solidi né liquidi; **CONSIDERATO** che, in merito all’inquinamento e disturbi ambientali, il Proponente afferma che:

- *L’esercizio di una cava comporta, in genere, una serie di disturbi ambientali che hanno prevalentemente una durata temporanea, connessi all’attività di escavazione condotta con mezzi meccanici;*



- *I mezzi meccanici saranno sottoposti alle periodiche verifiche nel rispetto del piano di manutenzione emesso dalla casa costruttrice, attenzionando, in particolare, l'efficientamento dei dispositivi meccanici oggetto di deterioramento (filtri, olio, cingoli..ecc).*
- *Il ciclo produttivo estrattivo avverrà solo in maniera meccanica, senza utilizzo di esplosivi e sostanze chimiche e il materiale di cava estratto non sarà sottoposto ad alcun processo di trattamento chimico-fisico, quindi sarà commercializzato come risorsa naturale lapidea tal quale.*
- *In termini di disturbi ambientali, l'attività in progetto incide, seppur limitatamente, sui fattori "emissione in atmosfera" e "rumori", tuttavia, come già detto, saranno adottati una serie di misure di mitigazione anti-polvere che garantiranno l'esercizio di cava in condizioni ambientali accettabili.*
- *Il centro abitato più vicino si trova a 1,7 km dal perimetro di cava e a tale distanza l'opera in progetto non potrà mai arrecare alcun disturbo ai residenti.*
- *La viabilità di accesso alla cava è fuori dal contesto urbano, quindi il passaggio dei mezzi pesanti avverrà lungo le strade provinciali che intersecano l'entroterra siciliano. Il sito di cava è raggiungibile attraverso la S.P. 40 "Sampieri-Scicli" e la S.P. 44 che collega la S.P. 40 con la S.S. 194. Il contesto territoriale di utenza della cava comprende, in pratica, tutto il settore centro meridionale della provincia di Ragusa, coinvolgendo i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo e Santa Croce Camerina.*
- *In ogni caso, la tipologia di cava a fossa permette, come si è potuto constatare dalle misurazioni acustiche eseguite in altre cave analoghe, una notevole attenuazione dei rumori emessi; a 100 metri di distanza dal perimetro di cava, infatti, le misurazioni acustiche effettuate in cave con conformazione a fossa fanno registrare un disturbo acustico quasi nullo, motivo per cui si può affermare che l'opera in progetto è del tutto ininfluenza nei confronti della case isolate che si trovano a distanza di oltre 250 m. Allo stesso modo, la successione stratigrafica di tipi calcareo-calcarenitica, con grado di porosità e fratturazione medio-alto determina uno smorzamento delle vibrazioni che possono essere originate durante l'abbattimento dei fronti cava.*
- *Nell'intento di monitorare gli impatti ambientali durante l'esercizio della cava, la Società, comunque, provvederà, a cadenza periodica (all'avvio dei lavori e, successivamente, ogni 4 anni), ad eseguire le misurazioni vibro-fonometriche, avvalendosi di un professionista abilitato;*

RILAVATO la presenza di case sparse ad una distanza di circa 200 metri dall'area di cava

VALUTATO che, in merito all'inquinamento e disturbi ambientali, sono state riportate solo delle considerazioni generiche ed arbitrarie, e non è stato prodotto alcuno studio previsionale di impatto acustico e di dispersione delle polveri, in considerazione dei recettori presenti, a una distanza di circa 200 metri;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto, il Proponente afferma:



- *La realizzazione del progetto di cava esclude qualsiasi rischio di gravi incidenti e/o calamità nei confronti delle comunità locali, in quanto l'ubicazione e la morfologia dei terreni, nonché le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche, assicurano l'assenza di qualsiasi criticità e pericolo di tipo geomorfologico ed idraulico, come, d'altronde, confermato dal PAI Sicilia.*
- *L'esercente di cava, poco prima dell'avvio dei lavori estrattivi, si farà carico di redigere il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), ai sensi del Decreto Legislativo 624/96 e del Decreto Legislativo 81/2008. Nel documento di sicurezza saranno valutati i rischi legati alle varie attività lavorative, le misure di prevenzione da adottare e le procedure di emergenza.*
- *Il personale addetto alla cava sarà formato e informato secondo le prescrizioni di Legge, sottoposto alla preventiva visita medica e dotato dei dispositivi individuali di protezione. Nel rispetto dell'organigramma della sicurezza sul posto di lavoro sarà nominato l'RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione), il medico competente, l'addetto al primo soccorso e alle emergenze e l'addetto al servizio antincendio*

VALUTATO che nella “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale”, in merito alla stabilità dei fronti rocciosi, vengono espresse delle considerazioni del tutto qualitative.

VALUTATO che anche nella specifica “Relazione di stabilità dei fronti cava nella fase finale di progetto”, sono state eseguite delle verifiche di stabilità sulla sola conformazione finale della cava, utilizzando parametri geotecnici, relativi ai terreni di cava, ricavati da studi precedenti e non sito specifici.

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione dei rischi per la salute umana, il Proponente afferma:

- *Nel caso in esame, il ciclo produttivo estrattivo non prevede l'utilizzo di sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana. L'estrazione del materiale di cava avverrà solo con l'ausilio di mezzi meccanici e lo stesso materiale, come già detto, non subirà alcun processo di trattamento chimico-fisico e sarà commercializzato come risorsa naturale lapidea, pertanto si ritiene che anche questo criterio valutativo non sia applicabile alla tipologia di opera progettata.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente nella “Relazione di verifica di assoggettabilità ambientale”, riporta delle considerazioni di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area del tutto generali.

CONSIDERATO E VALUTATO che nello specifico elaborato dal titolo “Relazione geologica”, ha fornito una descrizione di massima, relativa alle caratteristiche geomorfologiche, geologiche ed idrografiche, ai lineamenti idrogeologici nonché delle caratteristiche geologiche.

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla lettura della “Relazione Geologica” precisamente a pagina 23, il proponente scrive che:.....*I terreni della cava in progetto appartengono alla*



Formazione Ragusa, Membro Irminio e sono costituiti da alternanze di calcareniti e calcilutiti ben compatte organizzate in piccoli strati, attribuibili, quindi, alla Categoria B “...assegnando in maniera del tutto arbitraria la categoria del suolo presente all’interno dell’area di cava, senza eseguire nessuna indagine sito specifica. Anche per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti nell’area di cava, il proponente afferma che ha ottenuto i valori da “studi pregressi effettuati in litotipi simili della Formazione Ragusa, Membro Irminiossi simili” (pag. 27).

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente ha eseguito le verifiche di stabilità dei fronti rocciosi, sulla scorta di parametri geotecnici e sismici ricavati, rispettivamente da campioni prelevati da ammassi simili, e indagini sismiche eseguite in zone limitrofe e non sito specifici.

CONSIDERATO che il Proponente, nello “Studio di verifica di assoggettabilità, riporta delle informazioni relative alla “Climatologia locale”, del tutto generiche dell’area del Ragusano, affermando che:

- *In conclusione, l’opera in progetto appare del tutto compatibile, in relazione alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche dei terreni e al contesto climatico locale.*

CONSIDERATO che il Proponente, nello “Studio di verifica di assoggettabilità”, affronta una “Analisi degli impatti Ambientali, e nello specifico:

Analisi dei rumori

- *I rumori più significativi saranno riconducibili alla sola azione ed al movimento dei mezzi meccanici.*
- *Si evidenzia che i mezzi di cantiere di nuova generazione operano ad un livello di bassa rumorosità, che permette il loro utilizzo anche in ambienti fortemente antropizzati. I mezzi di cantiere sono certificati ai sensi delle norme UNI che garantiscono il loro utilizzo nel rispetto dell’ambiente e dei requisiti di sicurezza.*
- *La conformazione a fossa della cava limita fortemente la propagazione dei rumori verso l’esterno in quanto le pareti perimetrali fungono da barriere fonoassorbenti e, comunque, dalle misurazioni fonometriche eseguite in siti di cava analoghi si è potuto constatare che a 100 m di distanza dal limite di coltivazione il disturbo acustico è del tutto insignificante.*
- *La cava in progetto, oltre a non presentare problematiche di interferenza con falde acquifere, non impatterà in alcun modo nella circolazione delle acque superficiali piovane, in quanto sono stati previsti gli accorgimenti tecnici necessari per allontanare e smaltire razionalmente le acque.*
- *L’elevata permeabilità dei terreni garantisce una buona filtrazione delle acque piovane, motivo per cui nell’intorno dell’area di cava è inibito qualsiasi fenomeno di ruscellamento. Solo a 150 m ad est della cava è presente l’incisione torrentizia denominata “Cava Trippatore” in cui l’acqua scorre solo in alcuni periodi di elevata piovosità.*
- *Il contesto idrogeologico locale è tale che in tutto il periodo dell’anno non si riscontrano mai degli allegamenti dei terreni, motivo per cui anche per la cava a fossa progettata il deflusso*



delle acque non rappresenta una criticità, tuttavia, nell'intento di valorizzare le azioni di recupero ambientale inter-post-operam si è scelto di progettare un sistema di drenaggio interno delle acque meteoriche, costituito da una serie di canali e da una fossa drenante.

- In ogni caso, la rete idrografica naturale, posta in prossimità dell'area di cava, non registrerà alcuna variazione di portata a seguito del recapito delle acque di regimentazione di cava, in quanto i criteri di progettazione adottati non determinano sostanziali variazioni del bacino idrografico locale.
- Le acque di ruscellamento non subiranno alcuna modifica qualitativa, in quanto l'attività di cava in progetto non prevede l'utilizzo di sostanze inquinanti che possano alterare il chimismo delle acque.

Emissioni in atmosfera

- L'inquinamento da polveri è dato, essenzialmente, dall'attività di scavo e di movimentazione del materiale di cava; ciò provocherà la produzione e la dispersione di polvere per cui si renderà necessario adottare dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite l'installazione di irrigatori a pioggia di lunga gittata, ubicati lungo il perimetro di coltivazione.
- Le strade di accesso all'area di cava, nonché le piste interne saranno mantenute umide durante il periodo secco, così da impedire il sollevamento delle polveri durante il passaggio degli automezzi e dei mezzi di cantiere
- Per ridurre al minimo la produzione di polveri, oltre alla bagnatura dei materiali e delle piste di cava, saranno adottati i seguenti accorgimenti:
 - o il trasporto dei materiali di cava avverrà solo con autocarri muniti di telone protettivo;
 - o all'uscita dell'area di cava sarà installato un punto d'acqua per l'eliminazione delle polveri dagli pneumatici;
 - o Il carico dei mezzi avverrà in modo tale che l'altezza di caduta del materiale sia minima;
 - o attorno ai cumuli di stoccaggio dei materiali di cava e della terra vegetale saranno predisposti degli irrigatori e nei periodi di inattività gli stessi saranno coperti con dei teloni protettivi.
- Pertanto, si ritiene che l'opera in progetto, unitamente alle misure di mitigazione sopra descritte (irrigatori, manipolazione accurata dei materiali, coperture dei cumuli, ecc.) rientra tra le attività produttive a limitate emissioni, compatibile con il contesto ambientale-territoriale locale.

Fauna e flora

- Nel sito di stretto interesse, in atto, non è praticata alcun tipo di coltura, ma in passato è stato oggetto di coltivazioni di ortaggi sia in serra che all'aperto. Da qualche anno la pratica agricola è stata dismessa e il sito, attualmente, versa in uno stato incolto.



- *All'interno dell'area di cava sono presenti alcuni pini marittimi, un residuo di un agrumeto non più produttivo e alcuni olivi selvatici improduttivi; la vegetazione è limitata solo a piante basse spontanee, laddove il terreno non ha subito alcun rimaneggiamento. Tali alberi saranno rimossi e, ove possibile, saranno ripiantati lungo il perimetro di cava. In ogni caso, con l'apertura della cava sarà predisposta una barriera vegetale composta da alberi di Carubo lungo tutto il perimetro di cava, così da schermare dal punto di vista paesaggistico il cantiere nella fase di esercizio.*
- *Di conseguenza, le specie faunistiche sono limitate alla sola presenza di rettili (lucertole, gechi) e insetti comuni. L'avifauna è irrilevante in quanto l'assenza di ambienti umidi non permette lo stanziamento dei volatili.*
- *Nella carta degli habitat secondo CorineBiotopes il sito di cava ricade in gran parte nella tipologia "ortocoltura in pieno campo", indentificata con il codice 83.12.*
- *Marginalmente, vi è anche una porzione di area che ricade nella tipologia "agrumeti", codice 83.16 e un'altra, in coincidenza del sito di cava dismesso, che ricade in tipologia di ambiente "cava", codice 82.12, caratterizzata dalla presenza di rada e bassa vegetazione spontanea.*

Traffico dei mezzi pesanti

- *La cava "Trippatore" si trova a 1,3 Km dal tracciato stradale della S.P. 44 che mette in collegamento la S.P. 40 "Sampieri – Scicli" con la S.S. 194 "Marina di Modica – Modica – Ragusa". L'accesso in cava avviene in maniera diretta ed agevole senza attraversare nuclei abitati.*
- *La S.P. 44 registra solitamente un traffico scorrevole, in quanto trattasi di un'arteria periferica rispetto agli assi viari di grande comunicazione. La zona costiera è raggiungibile attraverso la S.P. 40 che permette di immettersi nello snodo stradale di Sampieri da cui è possibile procedere sia in direzione di Marina di Modica che di Cava D'Aliga.*
- *L'incremento del traffico di cava durante l'esercizio della cava sarà poco significativo, in quanto è stato valutato che la movimentazione del materiale estratto verso i cantieri esterni determina mediamente n. 10 trasporti giornalieri, ovvero il passaggio di un autocarro ogni circa 25 minuti (doppio passaggio per singolo trasporto, calcolato nelle 8 ore lavorative).*
- *Nel periodo estivo, in coincidenza della stagione balneare e turistica, il traffico dei mezzi pesanti diretti sulla località di Sampieri sarà deviato verso le arterie secondarie che permettono, comunque, di immettersi nelle provinciali costiere senza attraversare il centro abitato marino.*

CONSIDERATO E VALUTATO che, relativamente alle componenti rumore ed aria e non è stato prodotto alcuno studio previsionale di impatto acustico, uno studio sulla dispersione delle polveri e in considerazione dei recettori presenti, a distanza di circa 200 metri;

CONSIDERATO che il Proponente, in merito agli impatti contestuali, afferma che:

Impatto contestuale temporaneo



- *In tale tipo di impatto rientrano quei “disturbi” ambientali che coinvolgono le componenti aria ed acqua durante l’attività di cava, ed in particolare:*
 - *inquinamento acustico*
 - *inquinamento da polveri*
 - *inquinamento delle acque*
- *L’impatto acustico, nel caso in esame, deriverà in gran parte dal funzionamento delle macchine operatrici. I macchinari impiegati dalla società saranno conformi alle normative ed, inoltre, provvisti di dispositivi insonorizzanti come prevede la normativa vigente; considerando, inoltre, che nell’intorno del sito di cava non vi sono insediamenti urbani si può certamente asserire che l’incidenza reale di questo tipo di impatto è del tutto insignificante.*
- *L’inquinamento da polveri è dato, essenzialmente, dall’attività di scavo e di movimentazione del materiale di cava; ciò provocherà la produzione e la dispersione di polvere per cui si renderà necessario adottare dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite l’installazione di irrigatori a pioggia di lunga gittata, ubicati lungo il perimetro di cava. Le strade di accesso all’area di cava, nonché le piste interne saranno mantenute umide durante il periodo secco, così da impedire il sollevamento delle polveri durante il passaggio degli automezzi e dei mezzi di cantiere.*
- *Riguardo l’impatto sulla componente ambientale acqua, si ribadisce che l’opera in progetto non influenzerà in alcun modo il regime idraulico naturale ed il chimismo delle acque. L’opera in progetto non interferirà, in nessun modo, con la falda idrica, che si trova ad una profondità di circa 100 m dal piano campagna, come appurato dalle informazioni acquisite dallo studio idrogeologico. Le opere idrauliche progettate, nella zona interessata dall’attività estrattiva, impediranno qualsiasi ristagno delle acque piovane. Lo stabilimento produttivo è dotato di un fabbricato per gli uffici e servizi aziendali, regolarmente autorizzato agli scarichi idrici.*

Impatto contestuale permanente

- *Tale tipo di impatto si rivolge alla componente paesaggistica che viene “influenzata” dal progetto di cava. L’area in esame è ubicata a circa 1.700 m a nord di Sampieri, che rappresenta il più vicino centro abitato, posto lungo la costa meridionale ragusana.*
- *Le modifiche paesaggistiche del progetto di cava non apporteranno sostanziali modifiche rispetto allo status quo; il modellamento a gradoni della cava permetterà, inoltre, uno reintegro dell’area dal punto di vista ambientale; nel particolare, è stato previsto un ripristino con la coltivazione di alberi di Carrubi e di arbusti di Lentisco nelle scarpate.*
- *La superficie di coltivazione mineraria della cava in progetto è pari a 64.812 mq, mentre i volumi netti da estrarre sono pari a 789.073 mc; sono stati progettati n. 4 gradoni, ciascuno con alzata pari a 6 m, pedata di 5 m e inclinazione dei pendii pari a 75°. Il piazzale finale di base si imposterà alla quota di 101 m s.l.m. ed avrà un’estensione di circa 30.000 mq.*
- *Al fine di minimizzare l’impatto scenico, si è progettato, già in fase di apertura della cava, di piantare lungo tutto il perimetro di coltivazione una serie di Carrubi in modo tale da schermare l’area di cantiere. I Carrubi saranno piantati a distanza di circa 10 m e considerando*



che il perimetro di cava è pari a 1.410 m di lunghezza, ne deriva che per la schermatura arborea saranno necessari circa 140 alberi di Carrubo.

Impatto contestuale progressivo

- *In questa tipologia di impatto rientrano gli effetti differiti in senso spaziale e temporale che il progetto può produrre nei confronti degli aspetti geomorfologici ed idrografici del territorio, coinvolgendo indirettamente il patrimonio biologico.*
- *Considerando le dimensioni limitate degli interventi strutturali, le condizioni geologiche locali, si può certamente affermare che, durante l'arco temporale dell'attività estrattiva, alle suddette componenti ambientali non sarà apportata alcuna significativa modifica.*
- *Nel complesso, quindi, il progetto non coinvolgerà alcun patrimonio vegetale di particolare rilievo, se non quello relativo allo sviluppo sporadico e spontaneo della bassa vegetazione.*
- *Il processo di estrazione mineraria, effettuato esclusivamente con l'ausilio di mezzi meccanici, senza uso di esplosivo, non prevede l'utilizzo di sostanze inquinanti, pertanto, è esclusa qualsiasi produzione di rifiuti nocivi per la salute umana e per l'ambiente.*
- *Ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, il personale di cava sarà munito dei dispositivi di protezione individuale, come mascherine, otoprotettori, uniformi di lavoro, scarponi antinfortunistici e sarà garantita la formazione necessaria per prevenire i rischi di infortuni durante lo svolgimento della propria mansione.*

CONSIDERATO che il proponente nella valutazione degli impatti, non ha utilizzato matrici né valori numerici per i giudizi relativi agli impatti, ma solo aggettivi descrittivi.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il progetto prevede l'apertura di una cava di calcare in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG).

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente si limita ad analizzare la coerenza e compatibilità con i soli piani: PRG, Piano paesaggistico, Piano Cave e PAI, senza produrre alcuna analisi in merito alla coerenza altri strumenti di pianificazione. (P.G.R.A. – Aree boschive – Piano della Tutela delle Acque della Regione Siciliana - Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia- Piano delle Bonifiche delle aree inquinate - Piano Faunistico Venatorio - Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi) - Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi - Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell'Aria).

CONSIDERATO che il sito di apertura della nuova cava in progetto, non rientra all'interno di zone SIC, ZPS o IBA, nè in zone buffer.



CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente, nella descrizione del metodo di coltivazione, e negli elaborati progettuali facenti parte del progetto in questione, non affronta in maniera esaustiva il problema relativo alla produzione di rifiuti, né solidi né liquidi;

CONSIDERATO e VALUTATO che non risultano effettuate indagini in situ finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnici e alla corretta classificazione della categoria di sottosuolo del sito necessaria per la definizione degli effetti sismici di sito nelle verifiche di stabilità dei fronti di scavo. Dalla lettura dello “Studio geologico” risulta che il proponente ha fatto ricorso a dati di siti vicini e/o analoghi e non sito specifici.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha eseguito le verifiche di stabilità dei fronti rocciosi, sulla scorta di parametri geotecnici e sismici ricavati, rispettivamente da campioni prelevati da ammassi simili, e indagini sismiche eseguite in zone limitrofe.

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente alla componente rumore non è stato prodotto uno studio previsionale di impatto acustico in considerazione dei recettori presenti, a distanza di circa 200 metri.

CONSIDERATO e VALUTATO che non è stato prodotto alcuno studio sulle polveri e sul traffico indotto da e per la cava in considerazione dei recettori presenti, a distanza di circa 200 metri.

CONSIDERATO e VALUTATO che in relazione all’abbattimento delle polveri non vengono fornite specifiche indicazioni in merito alla bagnatura, alla quantità dell’acqua utilizzata, le modalità di scarico delle acque necessarie all’abbattimento delle polveri e il destino delle acque reflue derivanti da eventuali strutture accessorie

CONSIDERATO e VALUTATO che non sono stati sufficientemente analizzati i potenziali impatti sulle componenti suolo, flora, fauna, paesaggio.

CONSIDERATO e VALUTATO che non sono stati analizzati in maniera approfondita i possibili impatti cumulativi, con la cava limitrofa attiva, di cui all’autorizzazione mineraria n. 14 del 15/12/2010 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania, con l’altra cava confinante lato nord, per la quale è in corso una istruttoria di rinnovo della concessione, ed ancora con possibili altri impianti esistenti o in fase di autorizzazione presenti nel raggio di 1 km.

CONSIDERATO e VALUTATO che come fonte di approvvigionamento idrico, viene citato un pozzo presente all’interno dell’area di cava, senza specificare il tipo di utilizzo nonché le autorizzazioni previste per legge.

CONSIDERATO e VALUTATO che con riferimento al progetto di recupero non risulta opportunamente e compiutamente valutata la scelta delle essenze autoctone da piantumare sulla base dei caratteri agronomici e colturali sito specifici e non è ben chiaro quale sarà l’assetto finale dell’area.



VALUTATO che non è stato opportunamente descritto il sistema di convogliamento delle acque di pioggia (calcolo della portata idrica superficiale da smaltire, dimensionato il pozzo disperdente);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10844 del 30/03/2022, acclarata al protocollo ARTA con n. 21478 del 30/03/2022, il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio VI – Distretto Minerario CT, ha trasmesso il D.D.G. n. 352/2022 del 30/02/2022, con il quale l'ufficio ha concluso il procedimento sotteso al rilascio dell'autorizzazione ex art. 9 della legge regionale n. 127/1980 e ss.mm.ii, rigettando l'istanza presentata dal sig. Cicero Alessandro per le seguenti motivazioni:

- *Il comodato d'uso è in buona sostanza un accordo con cui il proprietario (comodante) mette a disposizione di un parente o di un amico (comodatario) un immobile o un'attrezzatura o altro ancora, perché se ne serva per un periodo o per uno scopo specifico, senza percepire alcun compenso;*
- *Non appare superfluo ribadire che la proprietà dell'immobile in questione è della Sodigeo S.r.l. e ciò lo ha stabilito, con sentenza al momento inappellata, un Giudice del Tribunale di Ragusa;*
- *Sulla questione, nelle memorie difensive proposte, in nessun passaggio vi è traccia una qualsivoglia obiezione motivazionale alle deduzioni del Giudice adito, idonea a fornire una razionale giustificazione in grado di orientare quest'Ufficio verso l'adozione della prospettata conclusione del procedimento amministrativo, in difformità da quella sino a questo momento prefigurata;*
- *Tenuto conto, infine, che per il progetto inoltrato dalla Ditta individuale Cicero Alessandro, il proprietario del fondo interessato dall'attività estrattiva non ha concesso l'autorizzazione ex art. 19, comma 5 della legge regionale n. 127/80;*

RILEVATO che sulla stessa area del presente progetto è stata presentata una analoga richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava di calcare per produzione di inerti in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG), da parte della ditta "Blaso Inerti S.r.l.", per la quale la CTS, , ha emesso apposito parere n. 105 del 22/04/2022.

PRESO ATTO che il Servizio 1 DRA, ha inoltrato alla CTS, due note di Comunicazione di procedibilità relative a due istanze sullo stesso sito di progetto, una della ditta Cicero Alessandro, e l'altra della ditta "Blaso Inerti S.r.l."

RILEVATO quanto disposto dall'art. 14 e dall'art 15 della L.R. 127/80

PRESO ATTO che esiste un contenzioso da parte dei due Proponenti, sulla titolarità dell'area, e che nella eventuale successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, il Proponente dovrà depositare agli atti, il necessario titolo di proprietà.

VALUTATO che i criteri per la verifica di assoggettabilità declinati all'Allegato V al Codice dell'Ambiente, con particolare riferimento alle dimensioni del progetto, all'utilizzazione di risorse naturali, all'utilizzazione attuale del territorio ed alla sensibilità ambientale dell'area oggetto



dell'intervento nonché relativamente alla portata e alla durata dell'impatto non permettono di escludere l'insorgenza di impatti negativi e significativi

VALUTATO in conclusione, che non è risultato possibile escludere possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e che si ritiene che non risultano pertanto sussistere le condizioni per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VIA del progetto "Progetto per l'apertura di una cava di calcare per produzione di inerti in c/da Trippatore nel Comune di Scicli (RG)".



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 27.05.2022
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	COBELLO Laura (Vice Presidente)	PRESENTE
2.	CASTIGLIONE Simona (Nucleo)	PRESENTE
3.	PATANELLA VITO (Segretario)	PRESENTE
4.	RONISVALLE Fausto (Nucleo)	PRESENTE
5.	VILLA Daniele (Nucleo)	PRESENTE
6.	ABRAMO Anna	PRESENTE
7.	AIELLO Tommaso	PRESENTE
8.	BARATTA Domenico	PRESENTE
9.	BENDICI Salvatore	PRESENTE
10.	BONACCORSO Angelo	PRESENTE
11.	BORDONE Gaetano	PRESENTE
12.	BRACCO Cristofaro	ASSENTE
13.	CALDARERA Michele	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

14.	CAMMISA Maria Grazia	PRESENTE
15.	CARTARRASA Salvatore	ASSENTE
16.	CASSAR Adriana	PRESENTE
17.	CILONA Renato	PRESENTE
18.	CUCCHIARA Alessandro	PRESENTE
19.	DAPARO Marco	PRESENTE
20.	DIELI Tiziana	PRESENTE
21.	DI LEO Carlo	PRESENTE
22.	DI ROSA Giuseppe	ASSENTE
23.	DOLFIN Sergio	PRESENTE
24.	FLOCCO Lidia	ASSENTE
25.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE
26.	GALATI TARDANICO Carmelo	PRESENTE
27.	GATTUSO Salvatore	PRESENTE
28.	GERACI massimo	PRESENTE
29.	ILARDA Gandolfo	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

30.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
31.	LENTINI Francesca Maria	PRESENTE
32.	LIPARI Pietro	PRESENTE
33.	LIUZZO Giuseppina	ASSENTE
34.	LIVECCHI Giuseppe	ASSENTE
35.	LO BIONDO Massimiliano	PRESENTE
36.	MAIO Pietro	ASSENTE
37.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
38.	MARTORANA Giuseppe	PRESENTE
39.	MASTROJANNI Benedetto Marcello	PRESENTE
40.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
41.	MIGNEMI Giuliano Giuseppe Giovanni	PRESENTE
42.	MODICA Dario	PRESENTE
43.	MONTEFORTE Guido	PRESENTE
44.	MORABITO Anna	PRESENTE
45.	MORICI Claudia	PRESENTE



46.	ORIFICI Michele	PRESENTE
47.	PEDALINO Andrea	PRESENTE
48.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
49.	SACCO Federica	PRESENTE
50.	SALADINO Salvatore	PRESENTE
51.	SALVIA Pietro	PRESENTE
52.	SCURRIA Antonio	PRESENTE
53.	SPINELLO Daniele Antonino	PRESENTE
54.	TROMBINO Giuseppe	PRESENTE

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, nonché del verbale della riunione del 27.05.2022, attestano il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO
PATANELLA

Firmato digitalmente da
VITO PATANELLA
Data: 2022.06.01 10:30:41
+02'00'

Il Presidente
Prof. Aurelio Angelini

Firmato digitalmente da: AURELIO ANGELINI
Data: 01/06/2022 10:48:00